

Il diritto è nei sogni

Livio Perra

PROFESSORE A CONTRATTO DI DIRITTO DEL LAVORO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI (ITALIA)
livio.perra@tiscali.it

Riassunto: In questo articolo l'autore indaga il contenuto dei diritti fondamentali, in particolare la loro genesi. L'ipotesi formulata è che il contenuto dei diritti nasca nei sogni reali o metaforici, si affermi in ideali che sono portati dinnanzi ad un attento legislatore con istanze sociali e assumono il rango di diritti su testi normativi. Il sogno non esige solo l'uguaglianza formale degli individui, ma va oltre verso l'uguaglianza sostanziale.

Parole chiave: sogno, diritti fondamentali, uguaglianza, libertà, pace

Abstract: *In this article the author investigates the content of fundamental rights, in particular their genesis. The hypothesis is that the content of the rights arises in real or metaphorical dreams and is affirmed in ideals that are brought before a careful legislator with social issues and assume the rank of rights of legal texts. The dream requires not only the formal equality of human beings, but it goes further towards substantive equality.*

Keywords: *dream, fundamental rights, equality, freedom, peace*

1. Introduzione

Il presente lavoro ha l'intento di proporre un'ipotesi riguardo al problema che affascina da sempre l'anima dell'uomo: qual è il punto di partenza del contenuto dei diritti? O meglio da dove nascono i diritti?

L'uomo ha cercato di rispondere a questo interrogativo con le teorie più varie. Agli albori delle società si ritiene che il diritto e le leggi siano quelle date all'uomo da una divinità. Qualcuno rintraccia nella ragione l'origine del diritto, vi sono teorie che ritengono che la legge promana da un sovrano, investito dell'autorità e del potere di porla. Altri ancora cercano di spogliare il diritto da tutto ciò che con il diritto non ha a che fare, ad esempio liberare il diritto dalla morale ed affermare che il diritto sia quello posto da un legislatore. Le concezioni del diritto mutano in base all'angolo prospettico a cui si guarda nell'analisi.

Nella prolusione ad un corso di filosofia del diritto, letta nella Regia Università di Modena il 3 dicembre 1901, intitolata *Il problema della formazione del diritto*, contenuta nel libro *Sociologia e filosofia del diritto* di Alessandro Groppali, è riportato il

pensiero tra i più innovativi nello studio della formazione del diritto, la concezione della sociologia del diritto (Groppali (ed.), 1908: 183-201). Viene visto in Giambattista Vico¹ colui che pone il diritto dalla “penombra crepuscolare” sotto la “nuova luce”: la sociologia. Il diritto come nascente dalla società deve perciò essere indagato in stretta relazione con la società, in quanto è una delle facce del “poliedro sociale”.

Nell’opinione dei sociologi del diritto, dei filosofi del diritto e di molti giuristi, che utilizzano questo metodo per indagare il diritto, è presente, dunque, l’idea che il diritto nasca dalla società.

Questa concezione parte dall’osservazione della società. Infatti, nella società si affermano numerose istanze, le quali, portate dinnanzi ad organi legislativi, trovano accoglimento e penetrano come norme nel diritto di un determinato Stato.

Il problema che si intende indagare è la genesi di queste idee, cioè come queste idee si affermano nella società.

È spesso stato scritto che il diritto nasce nella società, ma come questo avvenga costituisce un importante interrogativo.

Per rispondere a questo interrogativo bisogna osservare la società e capire in che modo questo avvenga.

2. La coscienza sociale

Alessandro Groppali, nel suo libro *Filosofia del diritto*, sottolinea che i fenomeni sociali sono il risultato delle azioni e delle reazioni delle persone all’interno di una società. Essi hanno un lato esteriore che consiste nelle manifestazioni oggettive ed un lato interiore che sarebbe la compagine psicologica. Groppali rimarca il fatto che non ci si debba fermare a studiare questo lato esteriore, ma bisogna analizzare “l’anima interiore”. Così, di conseguenza, se si scompone qualunque fenomeno giuridico nei suoi “fattori elementari” si osserva che: “mentre esso per un lato si risolve in leggi, istituti, consuetudini, costumi, per il tramite dei quali si manifesta esteriormente, per l’altro invece risulta formato di tendenze, di disposizioni, di stati d’animo, la media risultante dei quali dà luogo alla così detta coscienza giuridica popolare” (Groppali, 1906: 314).

La coscienza popolare è un termine astratto con cui è indicato l’insieme di energie ideali che determinano una pressione sul corso della società. Queste sono rimesse attraverso l’imitazione e la tradizione da una generazione alle successive fino al radicamento che ne fa sorgere l’efficacia sulla vita sociale.

1. Giambattista Vico è considerato un sociologo *ante litteram*.

Le idealità sociali, scrive Groppali, sono idee-forze, che allo stesso tempo costituiscono i presupposti ed i fondamenti psicologici di ogni sistema giuridico e “il paradigma ideale” con cui si valutano gli ordinamenti giuridici vigenti.

Esse hanno una natura intermedia, non sono semplicemente né schemi logici, né impulsi volitivi, ma dalla somma di questi ultimi danno vita alla coscienza etico-giuridica.

I fenomeni psichici necessitano di condizioni sociali determinate per la propria formazione e allo stesso tempo sono presupposti dalle condizioni sociali, si può dunque parlare, prendendo in prestito la terminologia di Alessandro Groppali, di una reciproca interdipendenza.

Questo rapporto tra condizioni sociali e fenomeni psichici si comprende adeguatamente dalle parole che Groppali scrive: “mentre sarebbe inconcepibile che queste medesime condizioni sociali nello stesso istante in cui dan vita ai fenomeni psichici individuali, ne fossero anche il prodotto, questo rapporto di causa e di effetto, apparentemente simultaneo, invece si spiega pensando che tanto le condizioni sociali quanto i fenomeni psichici continuano, influenzandosi reciprocamente, a sussistere e non iniziano menomamente la loro esistenza in quel dato momento” (Groppali, 1906: 316).

3. Il metodo

Nel presente articolo, per comprendere appieno l'ipotesi che i diritti nascano dai sogni, è utilizzato il metodo suggerito dalla lettura del libro *Filosofia del diritto* di Alessandro Groppali: “coll'ammettere che le idealità sociali in genere prorompano dalle coscienze individuali sotto la pressione delle varie forze che le sollecitano nella società, non si ammette anche implicitamente che il lato psicologico ed il lato sociologico del problema della formazione di esse, oggettivamente inseparabili, non si possano, mediante un artificio mentale, scindere ed isolare per meglio analizzarne l'origine e lo svolgimento” (Groppali, 1906: 316). Groppali ritiene, inoltre, che questo metodo di studio del fenomeno sia fecondo quando le conclusioni raggiunte possano essere completate con le risultanti dell'indagine “collaterale” di tutte le facce della stessa questione.

Per questo motivo, nel ricercare il punto di partenza dei diritti nei sogni, si analizza, seguendo il suggerimento del metodo di Alessandro Groppali, “da una parte il complesso dei fattori sociali, sulla cui trama vengono intessendosi le idealità, e dall'altra i processi psichici interni mediante i quali esse si vengono a organizzando, imponendo e radicando negli animi umani” (Groppali, 1906: 317). Groppali aggiunge: “una delle prime esigenze, adunque, a cui deve soddisfare lo studioso per indagare con serietà d'intenti il lato soggettivo della formazione del diritto, è quella di riguar-

dare la coscienza degli individui come una specie di recipiente vuoto, in cui, mediante un processo di lenta endosmosi psicologica, penetra e si stratifica il complesso degli ideali che anima la società” (Groppali, 1906: 317). Ma questo assunto, come Alessandro Groppali stesso avverte, potrebbe essere ancora “un’imperfetta approssimazione alla verità”. Infatti, l’individuo non è una pura e semplice *tabula rasa* che con leggerezza vibra all’unisono con l’ambiente che lo circonda, ma, secondo Groppali, possiede “una certa attività originale, dove assimila, modifica, riesamina, corregge, riadatta i dati della vita sociale” (Groppali, 1906: 317). In questa attività originale si insinua l’idea del sogno reale o metaforico e prende spunto l’ipotesi che “il diritto è nei sogni”.

4. La tradizionale importanza del sogno

L’idea del sogno reale o metaforico è sempre presente nella storia umana, sin da tempi remoti si è ancorato nei sogni l’interpretazione del futuro, della vita e a volte anche il consiglio o giudizio delle cose umane. Per questo motivo non sorprende come le grandi idee di pensatori che hanno cercato di affermare i diritti civili, i diritti universali dell’uomo partono sempre da visioni oniriche. Il sogno affascina l’uomo per quella dimensione veritiera che non è influenzabile esternamente, non è controllabile e per tradizioni remote nei primi popoli costituisce il contatto tra l’uomo e il divino. A tal proposito rileva Giovanni Battista Torelli che: “uso non v’è stato più generalmente ricevuto, quanto quello di ritrarre da’ sogni gli avvisi della Provvidenza” (Torelli, 1824: 17). L’importanza del sogno nell’agire umano, figlia della tradizione più remota, può essere agilmente sottolineata utilizzando le parole di Torelli, il quale, nel suo libro *Cenno sull’origine e su’ progressi del diritto universale. Preliminare allo studio privato di giurisprudenza*, scrive: “Achille presso Omero (*Iliad. lib. I.*) dice di consultarsi un interprete dei sogni, che anche il sogno viene da Giove. Questo Nume infatti manda un sogno ad Agamennone per muoverlo alle armi (*Iliad. lib. II.*) Euridamante era uno di questi interpreti. È celebre l’antico rito di portarsi a dormire in un luogo sacro per aspettarvi un qualche sogno fatidico, come nel tempio di Anfiarao in Beozia, in quello di Podalirio nell’Apulia, ed in quello di Serapide nell’Egitto: è in tal modo che il Re Latino presso Virgilio (*Eneid. lib. VII.*) interroga gli oracoli del Dio Fauno nella foresta. Da tal costume ebbe origine l’onirocrazia, cioè l’arte di giudicare sopra i sogni” (Torelli, 1824: 45-46).

Numerosi sono gli esempi dell’importanza del sogno anche in letteratura, si pensi a Dante Alighieri (1874; 1875; 1882) e a Johann Wolfgang von Goethe (1900; 1908). Infatti, come è osservato nel libro di Arturo Farinelli, *Dante e Goethe*: “nel mondo della visione e del sogno, fuori del concreto, fuori del tempo e dello spazio, Goethe vaga e divaga talvolta come Dante” (Farinelli, 1900: 17).

L'idea che le istanze portate avanti da un individuo e condivise da un determinato gruppo derivino dal sogno di un individuo e diventino il sogno collettivo, pertanto, non sembra bizzarro al sentire comune, in quanto è figlia di una tradizione che seppur antica si è consolidata in un certo periodo storico e anche se oggi sia ritenuta dai più superata, ha lasciato visibilmente e in maniera evidente il proprio strascico di suggestione. Nel presente lavoro si osserva come avvenga nello specifico il passaggio dal sogno di un uomo al contenuto vero e proprio di uno o più diritti.

5. Il diritto nei sogni

Se si guarda indietro nel tempo, molte conquiste, soprattutto i diritti umani, sono giunte negli ordinamenti giuridici da istanze sociali, portate avanti da esponenti politici o pensatori delle varie epoche.

Quindi esaminando bene si rintracciano nell'idea di un pensatore le basi per il contenuto di determinati diritti.

Il tutto nasce con un sogno, "*I have a dream*"² forse è la frase che ha avuto più peso nell'affermazione dei diritti fondamentali negli ultimi secoli.

Un sogno sta alla base di tutto. Un sogno precede la rivendicazione sociale. Il sogno può dunque diventare diritto?

Sembra fantasiosa come idea, ma non è necessariamente errata.

Si parte dal sogno di un uomo, da un'idea, che trova il consenso di altri individui, queste persone si organizzano per dare voce a questa idea e portarla all'attenzione delle persone nei palazzi che contano, nei palazzi dove si prendono le decisioni importanti, si pongono politiche legislative adeguate e così un sogno diventa diritto.

Ovviamente, non è oggetto del presente lavoro indagare se uno di questi sogni o un altro sia arrivato ad assurgere al rango di diritto con più facilità di altri, ma vedere le meccaniche con cui opera questo cammino.

Miguel de Unamuno scrive a tal proposito: "*el sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia; el sueño de dos es ya la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos, el sueño común?*" (Unamuno, 1914: 113).

Si tratta del sogno di un mondo migliore, dove sia garantita l'uguaglianza di tutti gli uomini, dove siano tutelati i diritti umani in tutte le proprie forme, tutto parte sempre come un'utopia. L'utopia prende pian piano forma, diventa una vera e propria istanza, su cui gli uomini coordinandosi sul sogno comune si concentrano, formando spesso organizzazioni e movimenti che chiedono un serio intervento legislativo affinché il sogno diventi realtà.

2. Questa celebre frase è il titolo del discorso di Martin Luther King tenuto il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial di Washington.

Il sogno in questo modo è inserito nel sentire comune, nel sentire sociale e può essere recepito da un legislatore attento.

6. La realizzazione del sogno

I sogni di uguaglianza così sorti e filtrati dal legislatore diventano legge, diritto. Una volta affermati, i sogni corrono il rischio di rimanere sulla carta. La società deve essere pronta al cambiamento, ad adeguarsi al perseguimento effettivo del sogno. Non è un cammino facile, e se non ampiamente condiviso troverà i propri ostacoli nella coscienza comune, nel sentire comune. L'uguaglianza, per meglio dire l'uguaglianza sognata non è solo quella formale, ma anche quella sostanziale. Il sogno è, oltre il riconoscimento dell'uguaglianza degli individui da parte della legge, l'effettiva uguaglianza. È la possibilità che ogni individuo con le proprie caratteristiche etniche, politiche, religiose, espliciti la propria personalità e viva nel rispetto reciproco. Un sogno di libertà, di giustizia, di uguaglianza si afferma. Si pensi, inoltre, alle nazioni che attraversano la piaga della guerra, che sfociano in trattati di pace che appagano i sogni dell'intero globo. Il sogno di pace che ha spinto all'istituzione delle Nazioni Unite, che nella propria Carta si pone l'obiettivo della difesa e della ricerca della pace.

Questo percorso non è immediato come potrebbe sperarsi, non è neanche detto che passi da utopia a sogno realizzabile in ogni situazione. Molti sono gli sforzi dei governi e delle organizzazioni internazionali per ampliare questo riconoscimento. Non solo tramite il diritto si cerca di raggiungere questo obiettivo, ma attuando anche politiche mirate all'educazione all'uguaglianza partendo dall'educazione nelle scuole. Si cerca, cioè, di formare le nuove generazioni al reciproco rispetto e alla cultura dei diritti umani. Molte iniziative vengono portate avanti anche dagli sportivi, si pensi agli ideali di fratellanza e di "amicizia" che sorgono dalla correttezza e dalla sportività alle olimpiadi.

7. Conclusioni

Nel presente lavoro si è osservato come numerose affermazioni dei diritti umani, dei diritti universali dell'uomo, dell'uguaglianza e della libertà affondano le proprie radici dapprima nel sogno di un individuo carismatico, diventino poi sogni collettivi, ideali collettivi, che portati dinnanzi ad un legislatore trovano l'affermazione legislativa. Ma il sogno va oltre, il sogno si spinge fino all'effettività, alla sostanziale affermazione. Il sogno può essere reale o metaforico, questo non è sempre chiaro da discernere. Potrebbe essere un sogno vero e proprio in alcuni casi o una metafora per descrivere un'idea talmente importante che trova la sua genesi in quanto di più puro e sincero esiste al mondo: il sogno.

Questo sogno quindi evolve sino al rango di diritto e, come canta Franco Battiato in una sua canzone, “più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare”³, si diffondono nel mondo e trovano spesso il consenso generale che li porterà a divenire diritti universali, molte organizzazioni internazionali si adoperano al fine di ottenerne il riconoscimento in tutto il pianeta.

8. Bibliografia

- Albini, P. L. (1857) *Principi di filosofia del diritto*, Vigevano: Tipografia Antonio Spargella e Figlio.
- Alighieri, D. (1874) *La divina commedia*, Vol. 1: *L'Inferno*, Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Alighieri, D. (1875) *La divina commedia*, Vol. 2: *Il purgatorio*, Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Alighieri, D. (1882) *La divina commedia*, Vol. 3: *Il paradiso*, Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Bobbio, N. (1992), *L'età dei diritti*, Torino: Einaudi.
- Bobbio, N. (1993) *Teoria della norma giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Bobbio, N. (1996) *Il positivismo giuridico*, Torino: Giappichelli.
- Bobbio, N. (2001) *Teoria da norma jurídica*, traduzione di Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti, Bauru: Edipro.
- Bobbio, N. (2004) *A Era dos Direitos*, 7^a edizione, traduzione di Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro: Campus/Elsevier.
- Carnelutti, F. (1940) *Teoria generale del diritto*, Roma: Il Foro italiano.
- Carnelutti, F. (1946) *Teoria generale del diritto*, Roma: Il Foro italiano.
- Farinelli, A. (1900), *Dante e Goethe. Conferenza tenuta alla società dantesca di Milano il 16 aprile 1899*, Firenze: G. C. Sansoni.
- Fernández Concha, R., (1888) *Filosofía del derecho, ó derecho natural*, Vol. 2, 2^a edizione, Barcelona: Tipografía Católica.
- Ferrajoli, L. (2008) *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, 3^a edizione, Roma-Bari: Laterza.
- Fiocchi Nicolai, G. (1872) *La filosofia e la scienza del diritto*, Imola: Tipografia D'Ignazio Galeati e Figlio.
- Goethe, J. W. von (1900) *Faust*, Halle: Verlag von Otto Hendel.
- Goethe, J. W. von (1908), *Faust*, traduzione di Abraham Hayward, London: Hutchinson & Co..
- Groppali, A. (1906) *Filosofia del diritto*, Milano: Ulrico Hoepli.
- Groppali, A. (ed.) (1908) *Sociologia e filosofia del diritto*, Piacenza: Società Libreria Editrice Pontremolese.
- Jori, M. e Pintore, A. (2014) *Introduzione alla filosofia del diritto*, Torino: Giappichelli.

3. *La cura* è una canzone scritta nel 1996 dal cantautore italiano Franco Battiato e dal filosofo Manlio Sgalambro.

- King, M. (1999) *Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. The power of nonviolent action*, Paris: Unesco Publishing.
- Magliani, A. (1847), *Della storia della filosofia del diritto. Ragionamento*, Napoli: Tipografia del sapiente del villaggio.
- Martínez Cavero, A. (1893) *La revolución en el derecho*, Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández.
- Mendive, J. (1884) *Elementos de derecho natural*, Valladolid: Imprenta y Librería de la Viuda de Cuesta e Hijos.
- Omero (1835) *Liliade*, Vol. 2, traduzione di Vincenzo Monti, Milano: Giacomo Agnelli.
- Omero (1840) *Liliade*, traduzione di Vincenzo Monti, Milano: Giovanni Resnati e Gius. Bernardoni di Gio..
- Palombella, G. (1996) *Filosofia del diritto*, Padova: Cedam.
- Prisco, J. (1891) *Filosofía del derecho: fundada en la ética*, 3ª edizione, traduzione di J. B. Hinojosa, Madrid: Imprenta y Librería de Miguel Guijarro.
- Salvadori, C. (1869) *La critica e il diritto*, Venezia: Tipografia di P. Naratovich.
- Scartazzini, G. A. (1890) *Prolegomeni della divina commedia. Introduzione allo studio di Dante Alighieri e delle sue opere*, Leipzig: F. A. Brockhaus.
- Torelli, G. B. (1824) *Cenno sull'origine e su' progressi del diritto universale. Preliminare allo studio privato di giurisprudenza*, Napoli: Tipografia di Agnello Nobile.
- Unamuno, M. de (1914) *Niebla*, Madrid: Renacimiento.
- Valéry, P. (1990) *Teoría poética y estética*, traduzione di C. Santos, Madrid: Visor.
- Virgilio Marone, P. (1752) *Eneide*, traduzione di Annibal Caro, Milano: Stamperia della biblioteca ambrosiana appresso Giuseppe Marelli.
- Virgilio Marone, P. (1834) *Eneide*, Vol. 1, 2ª edizione, traduzione di Francesco Gagnoni, Montepulciano: Tipografia di Angiolo Fumi.